SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

	n la presente privata scrittura, di cui le Parti richiedono la conservazione agli atti del Notaio che ne tenticherà le sottoscrizioni, tra:
il `	
9, 00: un ter	società Detto Factor S.p.A. con Socio Unico (già Adriatica Finanziaria SpA) con sede in Via Cairoli n. 40121 Bologna, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 591320395, REA n. 451844, Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v. (di seguito: il " Cessionario ") è intermediario finanziario iscritto al nr. 15403 dell'Elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nuto presso l'UIC, in persona del Consigliere Delegato Dott.ssa Nadia Arcangeli, nata a Rimini i .01.1966, C.F. RCNNDA66A42H294H, domiciliata per la carica presso la sede della Cessionaria
	Cedente e il Cessionario di seguito indicate singolarmente come la "Parte" e, congiuntamente, come le arti ") convengono e stipulano quanto segue.
1.	Il presente accordo (di seguito: la "Scrittura Privata"), redatto in conformità ed in esecuzione di un separato accordo tra il Cedente e il Cessionario avente ad oggetto la prestazione di servizi di factoring nell'ambito e per l'esecuzione dei quali è prevista anche la negoziazione e la cessione in blocco pro soluto di crediti d'impresa vantati dal Cedente nei confronti del Debitore Ceduto (come infra definito) in forza di fatture emesse dal Cedente nei confronti del Debitore Ceduto medesimo per servizi/prodotti a quest'ultimo resi dal Cedente (di seguito, il "Separato Accordo"), disciplina le cessioni pro soluto dei Crediti ceduti (come infra definiti) e consente la notifica e l'opponibilità al Debitore Ceduto delle cessioni medesime.
2.	Con la presente Scrittura Privata il Cedente proporrà al Cessionario, alle condizioni e termini stabiliti nel Separato Accordo, la cessione <i>pro soluto</i> di crediti d'impresa che sorgeranno a far data dalla sottoscrizione della presente Scrittura Privata in forza di contratti di fornitura (di seguito: le "Convenzioni ASL") stipulati dal Cedente con l'Azienda Sanitaria Locale n di
3.	"Crediti" o i "Crediti ceduti"). Il Cedente avrà cura, a proprie spese, di notificare la presente Scrittura Privata al Debitore Ceduto a mezzo Ufficiale Giudiziario e di ottenere da parte del Debitore Ceduto medesimo l'accettazione preventiva alla cessione di tutti i Crediti di cui alla presente Scrittura Privata (di seguito: l'"Accettazione ASL"). L'efficacia della presente Scrittura Privata è sospensivamente condizionata al ricevimento dell'Accettazione ASL da parte del Cessionario.
4.	Per effetto della presente Scrittura Privata, il Debitore Ceduto, affinché il proprio pagamento abbia effetto liberatorio, sarà tenuto a pagare i corrispettivi dovuti al Cedente in forza delle Convenzioni
5.	direttamente in favore del Cessionario. Ai sensi dell'art. 1262 c.c., il Cedente consegnerà al Cessionario tutti i documenti probatori dei Crediti
	Ceduti che sono in suo possesso ai termini e condizioni meglio specificati nel Separato Accordo. Tutte le fatture relative ai Crediti ceduti dovranno recare la seguente clausola: "Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente nei confronti di Detto Factor S.p.A., cessionaria del relativo credito, sul c/c bancario n. 0170601903, ABI 5080, CAB 67530, intestato a quest'ultima e acceso presso la Banca di Imola, Via Emilia Levante, 28, 48014 Castelbolognese (RA)" (o altra diversa clausola che fosse comunicata dal Cessionario), salvi diversi accordi con il Cessionario.
7.	Le cessioni avverranno <i>pro soluto</i> e, pertanto, con la sola garanzia dell'esistenza dei Crediti, in conseguenza della rinuncia da parte della Cessionaria alla garanzia della solvenza del Debitore

accessori.

9. Le cessioni relative ai Crediti ceduti avranno efficacia fra le Parti dalla data della proposta, ove accettata, ovvero dalla diversa data indicata nella proposta stessa e accettata dalla Cessionaria (di seguito: la "Data di Efficacia delle Cessioni"), fermo restando il disposto di cui all'art. 5 della Legge 52/91 per quanto concerne l'opponibilità delle cessioni ai terzi.

8. I Crediti si intenderanno ceduti con tutti gli eventuali privilegi, garanzie personali e reali e altri

Ceduto.

- 10. Il Cedente, in relazione a ciascuna cessione effettuata ai sensi della presente Scrittura garantisce fin d'ora, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito, che alla data di efficacia di ciascuna cessione: i Crediti ceduti saranno validi ed esistenti nonché certi e liquidi ed esigibili alla scadenza; i Crediti sorgeranno dalle Convenzioni ASL già stipulate al momento della cessione; l'importo dei Crediti ceduti sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore Ceduto al Cedente quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi; il Cedente ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nelle Convenzioni ASL in base alle quali i Crediti sorgeranno; il Cedente sarà unico, legittimo ed assoluto titolare dei Crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente e liberamente cedibili e trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, confisca, pegno, gravame né ad altri vincoli, oneri o diritti a favore di terzi; il Debitore Ceduto non vanta nei confronti del Cedente crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto delle Convenzioni ASL stipulate fra il Cedente ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi; non sono in corso procedure concorsuali a carico del Cedente; il trattamento e la comunicazione dei dati inerenti i Crediti ceduti sono leciti e autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
- 11. Il Cessionario corrisponderà al Cedente per ciascuna cessione un corrispettivo meglio specificato nel Separato Accordo, nel quale le Parti hanno stabilito altresì le modalità di pagamento dello stesso.
- 12. Il Cedente si impegna a far sì che i pagamenti dei Crediti ceduti vengano effettuati dal Debitore Ceduto esclusivamente al Cessionario, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei Crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti del Debitore Ceduto erroneamente effettuati al Cedente, questi é obbligato a trasmettere immediatamente al Cessionario le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cedente, con la sottoscrizione della presente Scrittura Privata, conferisce al Cessionario ampio mandato affinché questi abbia a girare per l'incasso sui propri conti tali titoli.
- 13. Il Cessionario provvederà all'incasso dei Crediti ceduti ed effettuerà solleciti al Debitore Ceduto che presenti ritardi o irregolarità nei pagamenti.
- 14. Il Cessionario si assume il rischio del mancato pagamento del Debitore Ceduto. Al fine di consentire l'esecuzione del la presente Scrittura Privata, il Cessionario mette a disposizione del Cedente un plafond il cui ammontare massimo è specificato nel Separato Accordo.
- 15. Il presente accordo è a tempo indeterminato. fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso con preavviso di 30 gg. senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso non pregiudica le cessioni già stipulate.
- 16. Le spese di eventuale registrazione e quant'altro dovuto in dipendenza della presente Scrittura Privata o adempimento comunque consequente, saranno ad esclusivo carico del Cedente.
- 17. La presente Scrittura Privata sarà regolata ed interpretata secondo la legge italiana ed in particolare dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dal R.D. 2440/1923 (art. 69, 70). Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Scrittura Privata, sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna.

(Autentica Notarile)